

**REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI**  
**Ambito Territoriale di Como**  
**(ultime revisioni approvate dall'Assemblea Consortile del 25/7/2022)**

Oggetto del presente regolamento è la definizione di:

- Finalità dell'affidamento familiare;
- Destinatari del servizio;
- Tipologie di affido familiare;
- Competenze e modalità operative dei servizi;
- Diritti del minore, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria;
- Doveri e impegni della famiglia d'origine e della famiglia affidataria;
- Procedure per l'attivazione e la conclusione dell'affido;
- Definizione del Contributo economico e priorità di accesso ai Servizi;
- Assicurazione;

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale Locale, in applicazione delle norme contenute nella L.184/83, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni disposte dalla L. 149 del 28 marzo 2001 e Libro I del Codice Civile Titolo XI "Dell'affiliazione e dell'affidamento".

### **Art. 1 Finalità**

L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale istituito per garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali e affettive adeguate alla crescita psico-fisica.

È un'esperienza di accoglienza familiare ed espressione di solidarietà sociale primaria.

L'affidamento è anche un intervento di aiuto rivolto alla famiglia di origine, che attraverso un progetto personalizzato ha l'opportunità di superare le difficoltà in cui versa.

L'affidamento familiare è previsto come possibile intervento erogato dal Servizio Tutela Minori e Famiglie o dal Servizio Sociale di base che ha in carico il minore e la famiglia.

L'affido è realizzato attraverso il lavoro integrato tra i Servizi territoriali e il Servizio affidi, che dalla costituzione del progetto alla chiusura dello stesso, collaborano per la sua piena realizzazione.

### **Art. 2 Destinatari**

Destinatari degli interventi sono i nuclei familiari e/o i singoli disponibili alle diverse forme di accoglienza che accedono al Servizio.

Destinatari degli interventi sono anche indirettamente i minori per i quali è richiesto e/o attivato un intervento di affido con le loro famiglie d'origine, residenti nei Comuni dell'Ambito che ha conferito incarico all'Azienda per la gestione del Servizio.

L'affidamento familiare si rivolge ai minori di 18 anni, che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato percorso di crescita, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno (art.2 L. 149/2001).

L'affido può protrarsi, su domanda del beneficiario, oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e fino al raggiungimento di un adeguato livello di autonomia del giovane, comunque non oltre il ventunesimo anno d'età. In questi casi è necessaria la presenza

di un progetto individualizzato a opera del Servizio Tutela Minori e Famiglie e dei Servizi Sociali di Base approvato dall'Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 3 Provvedimenti di affidamento familiare**

L'affidamento può essere:

- **Consensuale:** i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, condividono la proposta d'intervento dei Servizi (Sentito il minore dodicenne o di età inferiore considerevolmente alla sua capacità di discernimento) e sottoscrivono un contratto di affido.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore ai sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (Legge 149/01 art.9 comma 4).

Uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore ai sei mesi (L. 149/01 art.9 comma 5).

L'affidamento ai parenti, entro il quarto grado, può avvenire senza segnalazione all'autorità competente.

- **Giudiziale:** in mancanza del consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del Tutore l'affido è disposto dall'Autorità giudiziaria (A.G.) competente.

### **Art. 4 Tipologia dell'affidamento familiare**

L'affidamento familiare può assumere configurazioni organizzative e operative diverse dando vita alle seguenti tipologie:

- **Affidamento etero-familiare:** il minore è accolto da una famiglia affidataria che non ha con lui vincoli di parentela.
- **Affidamento intra-familiare:** il minore è accolto da parenti. Tali affidamenti che coinvolgono parenti possono essere disposti anche in via consensuale.
- **Affidamento a tempo pieno:** il minore vive stabilmente con il nucleo affidatario. Sulla base del progetto individuale o secondo le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, possono essere previsti incontri o rientri periodici presso la famiglia d'origine.
- **Affidamento diurno o part-time:** il minore è accolto in un nucleo affidatario per alcune ore della giornata, durante uno o più giorni della settimana, nei week end, nel periodo di vacanza.

Appartengono a tale tipologia anche gli affidamenti per periodi di tempo breve o brevissimo, solitamente legati a situazioni familiari di emergenza.

Tale affidamento rappresenta un intervento efficace qualora la famiglia di origine necessiti di un supporto in ambito educativo.

L'affido diurno, che si attua sulla base di uno specifico progetto, è formalizzato solo nel caso di affidamento etero-familiare o a parenti oltre il quarto grado.

- **Affidamento da progetto “Una Famiglia per una Famiglia”:** destinataria dell'intervento è tutta la famiglia d'origine del minore che, in un contesto di affiancamento e reciprocità, viene sostenuta dal nucleo familiare.

I destinatari di questa tipologia d'affido sono nuclei familiari deboli e fragili monoparentali e non, con significative problematicità a coniugare tempi e impegni di lavoro e di cura educativa dei figli, ma spesso con anche significative difficoltà di

integrazione sociale e mancanza di una rete sociale di riferimento e di supporto.

Questa tipologia d'intervento ha una funzione preventiva.

Questi interventi, frutto della progettualità degli operatori applicata alla situazione di bisogno (es. appoggio ad una famiglia per alcuni pomeriggi alla settimana per lo svolgimento dei compiti; accompagnamento alle attività di socializzazione aiuto nell'organizzazione domestica e sociale, altro), prevedono l'affiancamento di un tutor, che abbia una specifica funzione di supporto e sostegno alla famiglia affiancante oltre all'accompagnamento in itinere per tutta la durata del progetto.

- **Affido Bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi:**

Questa tipologia di affido si rivolge a bambini molto piccoli per i quali è necessario un tempo adeguato per la definizione di un progetto a seguito di valutazione delle competenze genitoriali e/o indagine psico-sociale e per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata (max 18 mesi), che corrisponde al tempo medio necessario agli operatori per svolgere le utili valutazioni e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, prosecuzione del progetto di affido, adozione).

Il Servizio affidi garantisce un percorso di preparazione e accompagnamento del nucleo finalizzato a formare gli affidatari affinché siano in grado di instaurare una relazione di "attaccamento sicuro" con il minore e allo stesso tempo elaborare il distacco che avverrà quando il Tribunale per i Minorenni, svolte le necessarie indagini, definirà il progetto futuro per il minore.

L'affido di bambini 0-36 mesi si caratterizza per avere una durata temporale non superiore a 18 mesi.

- **Affido in situazioni di emergenza:** nei casi in cui il minore è coinvolto in situazioni improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento", di accoglienza a tempo pieno non superiore a 30 giorni di permanenza.

### ***Art. 5 Competenze e modalità operative dei Servizi***

#### **a. Il Servizio Tutela Minori e famiglie:**

- Effettua una valutazione psico-sociale approfondita della situazione personale del minore del suo nucleo familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri Servizi;
- Formula un progetto mirato con obiettivi, durata prevedibile, programma d'aiuto alla famiglia d'origine, impegni del Servizio e delle famiglie, modalità d'incontro tra famiglie e Servizio, così da coadiuvare il Servizio affidi nell'individuazione della risorsa affidataria;
- Programma gli incontri tra il minore e la sua famiglia d'origine;
- Predisporre gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido;
- Garantisce alla famiglia d'origine adeguato sostegno psico-sociale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- Predisporre il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, offrendo adeguato sostegno;
- Espleta le formalità amministrative in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di riferimento;
- Verifica l'andamento dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio affidi, Servizi

Sociali di base, famiglie e minori) con modalità e tempi definiti dal progetto stesso;

- Aggiorna periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario – Tribunale per i Minorenni).

### **b. Il Servizio Sociale di base:**

Si occupa di tutti gli affidi consensuali, di minori non in carico al Servizio Tutela Minori e famiglie.

- Effettua una valutazione sociale approfondita della situazione personale del minore del suo nucleo familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri Servizi;
- Formula un progetto mirato con obiettivi, durata prevedibile, programma d'aiuto alla famiglia d'origine, impegni del Servizio e delle famiglie, modalità d'incontro tra famiglie e Servizio, così da coadiuvare il Servizio affidi nell'individuazione della risorsa affidataria;
- Programma gli incontri tra il minore e la sua famiglia d'origine;
- Predispose gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido;
- Garantisce alla famiglia d'origine adeguato sostegno sociale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- Predispose il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, offrendo adeguato sostegno;
- Espleta le formalità amministrative;
- Verifica l'andamento dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio affidi, famiglie e minori) con modalità e tempi definiti dal progetto stesso;
- Aggiorna periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente nei casi previsti per legge (Tribunale Ordinario).

### **c. Il Servizio affidi**

- Favorisce una cultura dell'accoglienza, attraverso attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone, in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del terzo settore;
- Svolge attività di informazione e formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento a coloro che ne fanno richiesta e alla cittadinanza anche in collaborazione con le associazioni e/o Enti appartenenti al terzo settore.
- Approfondisce la conoscenza dei nuclei familiari affidatari attraverso colloqui psico-sociali e visite domiciliari, volte a comprendere la storia personale, di coppia e familiare di ogni nucleo disponibile all'affido, al fine di individuare le caratteristiche utili ad un idoneo abbinamento e l'adeguatezza dello stesso all'esperienza d'affido prescelta;
- Crea una banca dati, dei nuclei disponibili all'esperienza dell'affido e dei minori in affido. Nel caso di richieste di risorse affidatarie, da parte di Servizi non afferenti agli ambiti territoriali del Servizio affidi, queste potranno essere soddisfatte, sentiti preventivamente i diretti interessati e verificata l'impossibilità di abbinamento con le richieste di affido pervenute.
- Individua nell'archivio delle risorse affidatarie selezionate, il nucleo più idoneo all'abbinamento. In assenza di una risorsa idonea nella banca dati, il Servizio può attivarsi nella ricerca dell'idonea risorsa anche attraverso il coinvolgimento di altre

realtà associative territoriali e/o Servizi Affidi.

- Sostiene prima, durante e fino alla conclusione del percorso di accoglienza le risorse affidatarie, impegnate nell'affido attraverso colloqui psicologici e/o sociali individuali e/o di gruppo;
- Supporta i nuclei affidatari nella relazione con la rete dei Servizi;
- Crea e gestisce gruppi di sostegno rivolti ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei progetti di affido.
- Verifica l'andamento dei progetti di affido con i soggetti coinvolti con modalità e tempi definiti dagli stessi.
- Promuove la formazione e la riflessione degli operatori, l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro.
- Effettua annualmente rendicontazione dell'attività del Servizio.

### ***Art. 6 I diritti del minore, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria***

Il bambino ha diritto:

- Ad essere informato, ascoltato e preparato rispetto al progetto d'affido;
- A mantenere rapporti con la propria famiglia;
- A mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, qualora questo sia rispondente all'interesse del minore per garantire la continuità delle relazioni socio-affettive positive consolidate durante l'affidamento (L. 173/2015 comma 5ter);
- Usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti.

La famiglia affidataria ha diritto:

- Ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e del progetto specifico sul minore;
- Ad essere coinvolta in tutte le fasi dell'intervento (abbinamento, avvio, verifiche, conclusione o rinnovo);
- Ad essere accompagnata durante l'intera esperienza di accoglienza attraverso un percorso di sostegno psico-sociale individuale e/o di gruppo;
- Ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- Ad avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute, previa autorizzazione;
- Ad essere informata sulle offerte formative e informative relative alla tematica specifica.
- Diritti disciplinati dalla L. 149/2001 (art. 80) e D.Lgs. 151/2001.

La famiglia d'origine ha diritto:

- Ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- A mantenere i rapporti con il proprio figlio (secondo quanto indicato dal progetto di affido o dall'A.G.);
- Ad essere coinvolta nella costruzione del progetto d'aiuto per superare i problemi;
- Ad avere un sostegno individuale o di gruppo finalizzato al riconoscimento e superamento delle proprie difficoltà.

### **Art. 7 Doveri e impegni della famiglia d'origine e della famiglia affidataria**

La famiglia d'origine del minore in affido è tenuta a:

- Aiutare il proprio figlio durante l'intero percorso dell'esperienza di affido;
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Collaborare con i servizi e la famiglia affidataria;
- Fornire le utili informazioni sul figlio anche di natura sanitaria;
- Partecipare economicamente secondo quanto disposto dal Regolamento sulla compartecipazione economica da parte della famiglia alla spesa derivante dall'affidamento a famiglie o collocamento in strutture a carattere residenziale.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi garantendo il rispetto della storia e delle origini del minore e della sua famiglia;
- Mantenere e facilitare, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Collaborare con i Servizi e aderire ai percorsi di sostegno individuale o di gruppo e alle attività di formazione, previsti dal Servizio Affidi;
- Partecipare agli incontri di verifica del progetto con gli operatori dei Servizi referenti, informando tempestivamente gli stessi di qualsiasi elemento significativo relativo al minore;
- Mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore e della famiglia d'origine attraverso la non diffusione di informazioni all'esterno della rete dei soggetti coinvolti direttamente nel progetto d'affido;
- Prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo per il minore e darne immediatamente comunicazione ai Servizi referenti del progetto (Servizi Sociali di base o Servizio Tutela Minori e famiglie).

### **Art. 8 Procedure per l'attivazione e la conclusione dell'affido**

#### **a. Attivazione**

I Servizi Tutela Minori e famiglie e/o il Servizio Sociale di base ed il Servizio affidi, valutano la situazione specifica del minore, della sua famiglia di origine e definiscono il progetto di affido più idoneo alla situazione del minore, procedendo successivamente all'abbinamento tra minore e famiglia affidataria.

La famiglia viene reperita nel gruppo di famiglie valutate idonee all'affido dal Servizio affidi in seguito ad un accurato percorso approfondito di formazione e conoscenza.

Dopo adeguata preparazione del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria, condotta secondo un programma condiviso tra i Servizi, l'affidamento può essere disposto dal Comune responsabile dell'assistenza del minore e ratificato dall'Autorità Giudiziaria. Il Comune, sulla scorta del "Contratto di Affidato" sottoscritto da tutti le parti coinvolte, procede in merito all'assunzione dell'onere economico laddove previsto.

### **b. Monitoraggio e verifica in itinere**

Tutti i progetti di affido prevedono un percorso di sostegno e monitoraggio nonché momenti di verifica le cui modalità e tempistiche sono definite all'inizio del percorso di affido, in relazione alle esigenze e caratteristiche di ogni singolo progetto.

Il monitoraggio del progetto avviene attraverso periodici incontri di rete tra i diversi soggetti coinvolti oltre che durante gli incontri individuali e di gruppo previsti per gli affidatari.

Sono altresì previsti almeno due incontri di verifica all'anno tra il SA e il Servizio Tutela minori e/o Servizio Sociale di Base, finalizzati a valutare l'andamento del progetto e l'opportunità/ necessità di eventuali modifiche.

### **c. Conclusione**

L'affidamento si conclude nei seguenti casi:

- quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- quando la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, in assenza di prosieguo amministrativo;
- quando vi sia impossibilità o indisponibilità della famiglia affidataria.

L'affido consensuale si può concludere con il venir meno del consenso tra le parti.

Gli operatori dei Servizi sono tenuti a informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di informare l'Autorità Giudiziaria, preparare la conclusione dell'affido, sostenere/aiutare il bambino, così come la sua famiglia e la famiglia affidataria. I servizi garantiscono supporto nel momento del rientro presso la famiglia d'origine e/o nel cambio di progetto anche mantenendo per il tempo necessario i rapporti tra famiglia d'origine, minore e famiglia affidataria.

## **Art. 9 Definizione del Contributo economico**

### **a. Affido tempo pieno**

Il contributo mensile a favore del nucleo affidatario è erogato dal Comune o dai Comuni di residenza dei genitori del minore, all'atto dell'emissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (L.R. 34/2004 e L.R. 12/2008) quale riconoscimento per l'impegno socio-assistenziale a favore del minore affidato "affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche"(art. 80 comma 3 L. 184/83).

Il contributo è previsto nella misura di € 500,00 mensili per minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso di due o più fratelli accolti all'interno della stessa famiglia, l'entità del contributo verrà quantificata in sede di stesura di progetto e comunque in misura non superiore a € 500,00 cadauno.

### **b. Affido a parenti**

Nei casi di affido intra familiare, non è previsto un contributo economico per gli affidatari. Tuttavia, qualora i Servizi che dispongono e seguono l'intervento ne ravvisino la necessità, previa valutazione dell'effettiva situazione economica della famiglia affidataria da parte dei Servizi Sociali di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale al momento dell'emissione del provvedimento da parte dell'AG competente, verrà valutata l'opportunità di prevedere un sostegno economico finalizzato a impedire che le eventuali

ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o di formazione per i minori affidati.

L'entità del contributo economico non potrà comunque superare € 250,00 mensili.

### **c. Affidato diurno/part-time**

Nei casi di affidato diurno etero-familiare, il Comune tenuto all'erogazione del contributo, in accordo con il Servizio che predispone il progetto di affidato, potrà erogare un contributo a favore degli affidatari quale rimborso spese, preventivamente concordato nel progetto elaborato.

Tale contributo non potrà essere superiore a € 250,00 mensili.

Non sono previste altre formule contributive di rimborso spese.

### **d. "Una famiglia per una famiglia"**

Per questa tipologia di affidato può essere previsto nel progetto un contributo quale rimborso spese sostenute dalla famiglia d'appoggio.

### **e. Affidato Bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi**

Per questa tipologia di affidato è previsto un contributo economico pari a € 650,00 mensili.

### **f. Casi particolari di affidamento**

- Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici (art. 3 c. 3. L. 104/92), collocati in affidato familiare è previsto un contributo economico pari a € 650,00 mensili;
- Per i giovani dai 18 ai 21 anni non ancora autonomi economicamente, in prosieguo amministrativo disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, è previsto un contributo economico a partire da € 250,00 mensili fino ad un massimo di € 500,00. La valutazione dell'entità del contributo, che potrà variare nel corso del tempo, sarà direttamente connessa al grado di autonomia e indipendenza del giovane e al suo progetto personale e verrà definita in accordo tra il Servizio che predispone il progetto di affidato e il Comune tenuto all'erogazione del contributo compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

### **g. Spese Sanitarie e/o straordinarie**

Può essere richiesto, ai Servizi che hanno in carico il minore, un contributo economico a sostegno di spese sanitarie e straordinarie solo nei casi di affidato a tempo pieno anche in prosieguo amministrativo.

Le spese sanitarie e straordinarie (sotto elencate) devono essere sostenute prioritariamente dalla famiglia di origine del minore. Qualora questa versi in condizioni di comprovata difficoltà economica il Comune di residenza dei genitori subentra nel sostegno delle spese sotto descritte, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Sono previsti contributi economici a sostegno di spese sanitarie per prestazioni che il servizio pubblico non riesce a garantire in tempi congrui alle esigenze del minore/ragazzo.

A tal fine gli affidatari devono presentare documentazione relativa alla prescrizione medica effettuata da un ambulatorio del Servizio Sanitario Nazionale e relativo documento che comprova la prenotazione riportante la data in cui verrà erogata la prestazione.

Possono altresì essere previsti, contributi economici aggiuntivi, in riferimento ad alcune spese:



- Acquisto di occhiali;
- Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola, libri scolastici);
- Spese di soggiorni scolastici, centri estivi;
- Trasporti per la frequenza di scuole o di attività di tirocinio.

Nel caso di minori con bisogni speciali sono previsti dei contributi economici a copertura delle spese sostenute dalla risorsa affidataria, per comprovate necessità sanitarie (spese per ricoveri ospedalieri, particolari farmaci non coperti dal SSN, alimenti specifici prescritti). In tal caso il nucleo affidatario dovrà produrre dettagliata documentazione preventiva e consuntiva delle spese.

L'opportunità di sostenere gli interventi/prestazioni/spese straordinarie sopra descritte deve essere valutata in relazione al progetto di affido dal Servizio Tutela Minori e Famiglie o dal Servizio Sociale di base.

Il Servizio Sociale di base, verificata l'impossibilità della famiglia di origine di sostenere il costo e le proprie disponibilità di bilancio provvede ad autorizzare la spesa a fronte di formale preventivo e ad erogare il rispettivo contributo economico in seguito alla ricezione del relativo giustificativo di spesa. Il Servizio Sociale di base può richiedere ulteriori preventivi, qualora lo ritenesse opportuno.

### ***Art. 10 Priorità di accesso ai Servizi***

Per i minori residenti nei Comuni afferenti agli ambiti territoriali di riferimenti del Servizio affidi sovra-distrettuale, con attivi progetti di affido intra-familiare ed etero-familiare si prevede una priorità di accesso ai Servizi gestiti dal Comune di residenza degli affidatari (se appartenenti ai Comuni afferenti agli ambiti territoriali del Servizio affidi sovra distrettuale) quali ad es. asili nidi, scuola dell'infanzia, centri estivi, mensa e il riconoscimento della tariffa riservata ai residenti.

### ***Art. 11 Assicurazione***

Ai sensi delle Leggi Regionali 1/86 e 23/99, della Delibera IV/1439 e delle L. 104/92 e 34/96, **la Regione Lombardia** copre con apposita polizza collettiva per tutti i minori collocati in affido: infortuni del minore e responsabilità civile (danni causati dal minore a terzi o alla famiglia affidataria).

Il Servizio che ha in carico il minore (Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale di base) curerà le procedure di segnalazione di sinistro ed i rapporti con l'Ufficio Regionale competente. In ogni caso l'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio facendo pervenire, successivamente, la documentazione attestante il danno.

### ***Art. 12 Entrata in vigore e applicazione del regolamento***

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2022 con validità sia rispetto agli affidi in corso sia a quelli di nuova attivazione.

### ***Art. 13 Privacy***

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: "definizione ed attuazione del Servizio Affidi", che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti

## AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA

---

dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

I Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR sono i Comuni dell'Ambito, l'Azienda Sociale Comasca e Lariana e il Servizio Affidi.

Il trattamento dei dati personali da parte dei contitolari del trattamento verrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (art. 32).